



COMUNE DI VILLA BASILICA

PROVINCIA DI LUCCA

SPEDIZIONE

prot. N.

data

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 del 29/4/1996

OGGETTO: Approvazione del regolamento per l'Assistenza Domiciliare e del
Regolamento per l'Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.).

L'anno millenovecentonovant asei e questo di Ventinove del mese
di Aprile alle ore 21,00 in **VILLA BASILICA**
nella sala delle adunanze posta nella Sede Municipale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in
adunanza Straordinaria ed in prima convocazione, nelle persone
dei Consiglieri Sigg.:

COGNOME E NOME	Presenti	Assenti	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1. - CARDINOTTI Augusto	X		9. - PASSERI Eugenio	X	
2. - FAINA Antonio	X		10. - NESTI Roberto	X	
3. - MARZUCCHI Romano	X		11. - CALAMARI Danilo	X	
4. - BALLINI Giordano	X		12. - MESCHI Alvise	X	
5. - ANSALDI Giustina	X		13. - DERI Luca	X	
6. - PIERI Antonio		X			
7. - GHERA Veronica	X				
8. - ADAMI Siliana in BROGI	X				

(Sono presenti Consiglieri N. 12 Sono assenti Consiglieri N. 1)

Assiste il sottoscritto Sig. Cappello Dr. Alberto Segretario del Comune,

incaricato della redazione del verbale.

Il Sig. Cardinotti Rag. Augusto nella sua veste di Sindaco

assume la presidenza, e constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta previa designazione a

scrutatori dei Consiglieri Sigg.:

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della presente
adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione: "Approvazione regolamento per l'Assistenza Domiciliare e del Regolamento per l'Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.);

Premesso che:

-L'Art.5 della L.R.T. 42/92 individua tra i servizi di competenza comunale l'Assistenza Domiciliare e di collaborazione domestica per situazioni di difficoltà momentanea e/o permanente;

La L.R.T. 49/93, abrogata dalla successiva L.R.T. n°108 del 21/12/95, promuove interventi aggiuntivi per la popolazione anziana non autosufficiente, integrando il servizio domiciliare erogato dal Comune con l'Assistenza Domiciliare Infermieristica e Riabilitativa fornita dall'Azienda U.S.L., secondo un apposito accordo di programma che il Comune di Villa Basilica ha stipulato con la U.S.L. n°2;

Tale servizio di Assistenza Domiciliare Integrata, sempre secondo le disposizioni di cui alla L.R.T. 108/95 può essere attuato oltreché in forma diretta, mediante l'erogazione di un "assegno per l'assistenza" da corrispondere ai soggetti che assicurino nell'ambito domiciliare, il mantenimento e la cura dell'anziano non autosufficiente;

Il 2° comma della citata L. 108/95 dispone inoltre che i Comuni e le Aziende U.S.L. disciplinino nei propri regolamenti relativi alle prestazioni suddette, le modalità e le procedure di ammissione agli interventi nonché i limiti di reddito stabiliti dal regolamento assistenziale di ciascuna Amministrazione Comunale per l'ammissione al servizio di Assistenza Domiciliare;

Che é stato pertanto elaborato il Regolamento per l'Assistenza Domiciliare al cittadino e quello conseguente per l'Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) per anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti;

Che tali regolamenti, allegati al presente atto quali parte integrante risultano così suddivisi:

- Allegato "A" Regolamento per l'Assistenza Domiciliare al cittadino composto da n°13 Articoli e da n°2 tabelle per i livelli di reddito
- Allegato "B" Regolamento per l'Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) per anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti, composto da n°3 Articoli.

Tutto ciò premesso,

Vista la relazione agli atti della Seduta,

Ritenuto di dover procedere nel senso sopra esposto;

Visto il regolamento per l'Assistenza Domiciliare al cittadino;

Visto il regolamento per l'Assistenza Domiciliare Integrata per anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti predisposto ai sensi della L.R.T. n°108/95;

Visto l'Art.32 della Legge 8/6/90 n°142;

D E L I B E R A

1) Di approvare nel testo definitivo:

- Il regolamento per l'Assistenza Domiciliare al cittadino, composto da n°13 articoli e da n°2 tabelle per i livelli di reddito.
- Il regolamento per l'Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) per anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti, composto da n°3 articoli, con annesso il

testo dell'accordo di programma da stipularsi con la U.S.L. n°2 ai sensi della L.R. n°108/95 e successiva delibera del Consiglio Regionale n°70 del 27/2/96 nonché il testo del protocollo operativo U.S.L./Comuni, concordato nella seduta del 16/4/96.

LEGGE 142/90

Ufficio Ragioneria:

Il Sottoscritto Ragioniere Com.le vista la proposta di Deliberazione che precede, esprime parere favorevole sotto l'aspetto contabile ed in merito alla spesa ne attesta la copertura finanziaria.

IL RAGIONIERE COMUNALE
(Evangelisti Gioiella)

Ufficio Segreteria:

Il Sottoscritto Segretario Comunale, vista la proposta di Deliberazione che precede, esprime parere favorevole sotto l'aspetto tecnico in assenza del funzionario responsabile del servizio inesistente, ed esprime altresì parere favorevole in merito alla Legittimità.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Cappello Dr. Alberto)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede, munita dei pareri di rito, Con voti unanimi, resi dai n°12 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

Di approvarla nei termini sopra formulati;

Di seguito, attesa l'urgenza, con votazione parimenti unanime,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE


Cardinotti Rag. Augusto

IL SEGRETARIO

Cappello Dr. Alberto

Visto si dichiara assunto l'impegno di spesa per la somma di L.

IL RAGIONIERE



Publicata dal

30 APR. 1996

e vi rimarrà per gg. 15

Li

30 APR. 1996

IL SEGRETARIO

Cappello Dr. Alberto

Publicata all'Albo Pretorio dal

30 APR. 1996

al

16 MAG. 1996

Li

IL SEGRETARIO

Cappello Dr. Alberto

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Li

28 MAG. 1996

IL SEGRETARIO

Atto non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

IL SEGRETARIO

Copia, per l'esecuzione a:

- Ragioneria Tributi
- Segreteria, Contratti
- Serv. Demografici
- Ecologia
- Serv. Tecnici e LL.PP.
- Assetto Territorio
- Polizia Municipale
- Economato
- Istruzione e cultura
- Commercio

Li

IL SEGRETARIO

COMUNE DI VILLA BASILICA

(Prov. di Lucca)

REGOLAMENTO PER

L'ASSISTENZA DOMICILIARE

AL CITTADINO

I N D I C E

- Riferimenti legislativi

Art. 1 Definizione del Servizio

Art. 2 Finalità del Servizio

Art.3 Prestazioni del Servizio

Art.4 Collaborazione con il Volontariato

Art.5 Assistenza Economica

Art.6 Criteri di accesso all'intervento e compartecipazione al costo del servizio

Art.7 Modalità di ammissione al servizio

Art.8 Ricorsi

Art.9 Competenze a livello Comunale

Art.10 Competenze a livello di Azienda U.S.L. n°2

Art.11 Personale del Servizio

Art.12 Servizio di supporto sanitario e igiene ambiente

Art.13 Regolamento di attuazione della Legge Reg.le 108/95

- Appendice - Tabelle "A" e "B" - Livelli di reddito

R I F E R I M E N T I L E G I S L A T I V I

- L. n°104 del 05/02/1992
"Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti alle persone handicappate".
- D.C.R.T. n°168 del 24/03/1992
"Progetto obiettivo: Tutela della salute degli Anziani".
- L.R.T. n°42 del 02/09/1992
"Esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale".
- D.C.R.T. n°158 del 18/03/1992
"Progetto obiettivo - Recupero e rieducazione funzionale assistenza protesica handicap - ex art.4 L.R.T. 61/90 Parte relativa al Settore handicap".
- L.R.T. n°49 del 05/08/1993
"Interventi aggiuntivi per l'assistenza domiciliare alla popolazione anziana non autosufficiente".
- D.C.R.T. n°525 del 22/12/1993
"Approvazione degli schemi di accordo di programma per la gestione dei finanziamenti regionali per lo svolgimento di assistenza domiciliare agli anziani non autosufficienti".
- D.C.R.T. n°337 del 19/07/1994
"Piano Regionale di assistenza sociale". (PRAS)
- L.R.T. n°108 del 21/12/1995
"Norme a favore della popolazione anziana non autossufficiente".
- Del.C.R.T. n°70 del 27/02/1996
"Schema di accordo di programma tra Comuni ed aziende U.S.L. in attuazione della L.R.T. n°108/95".

///

///

///

ART. 1 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

L'Assistenza domiciliare é l'insieme degli interventi diretti a persone od a nuclei familiari che, in particolari contingenze o per una non completa autosufficienza non siano in grado, anche temporaneamente, di ottenere il soddisfacimento delle esigenze personali e domestiche ed un adeguato intervento sanitario.

L'Assistenza domiciliare ha lo scopo di salvaguardare l'autonomia degli individui e la loro permanenza nel proprio nucleo familiare o nella propria residenza ed evitare, per quanto possibile, l'inserimento in strutture di ricovero.

ART.2 FINALITA' DEL SERVIZIO

Il Servizio di Assistenza Domiciliare deve tendere a mantenere e/o potenziare l'autonomia del cittadino che ne beneficia e deve, altresì, sollecitare la responsabilizzazione dei familiari e della comunità.

Deve inoltre essere garantita la unitarietà dell'intervento per rispondere ai bisogni globali della persona.

L'Intervento di Assistenza Domiciliare deve essere limitato al periodo strettamente necessario per l'utente, al fine di non creare fenomeni di dipendenza o di sostituzione, laddove la situazione di bisogno risulta stabilizzata e progressiva (per es. Handicap), il Servizio Domiciliare deve essere permanente, continuo e globale nella sfera individuale e relazionale. Esso é attuato in relazione alla esistenza di mezzi finanziari e di personale di volta in volta disponibili.

ART. 3 PRESTAZIONI DEL SERVIZIO

1. Prestazioni di carattere socio assistenziale:

Sono inclusi in queste prestazioni i rapporti con i familiari, con i centri di vita associativa, con la comunità in genere, con i medici curanti e con operatori di presidi ospedalieri ecc., al fine di favorire l'accompagnamento per pratiche amministrative, per riscossione di pensioni, per visite mediche, per terapie presso ambulatori e presidi ospedalieri, per passeggiate ecc.

2. Prestazioni del Servizio di Assistenza Sociale:

Queste prestazioni si riferiscono, oltre a quanto previsto ordinariamente nello ambito del Servizio Sociale, ad interventi presso i proprietari di immobili pubblici e privati per il risanamento degli ambienti occupati dagli assistiti a domicilio, anche con riferimento alla installazione, revisione e manutenzione degli impianti elettrici, igienici e del riscaldamento.

L'impiego é altresì rivolto alla rimozione, ove necessario delle barriere architettoniche.

3. Aiuto domestico:

Le prestazioni di questo settore riguardano il governo della casa, il disbrigo di pratiche e commissioni varie, l'acquisto degli alimenti e la preparazione dei pasti, stiratura, cucitura ed il lavaggio della biancheria e quant'altro attinente alla buona gestione della casa e della persona senza richiedere competenze specifiche.

4. Prestazioni di tipo economico:

L'erogazione dei contributi economici é attuata per sopperire a necessità specifiche e viene regolamentata al successivo Art.5.

5. Prestazioni di carattere igienico - sanitario:

Queste prestazioni riguardano l'igiene personale, anche in caso di utente allettato, il controllo della dieta, il controllo della terapia e della temperatura.

6. Prestazioni di carattere infermieristico:

Attengono a questo ambito le medicazioni e tutte le altre prestazioni e mansioni previste per queste figure professionali.

7. Prestazioni di carattere medico generico e di tipo integrativo e specialistico:

Oltre agli interventi del medico generico, sono incluse in questo settore le cure specialistiche (geriatriche, psichiatriche e psicologiche), le prestazioni ospedaliere e le terapie riabilitative.

8. Prestazioni in caso di ricovero ospedaliero:

Nella eventualità che l'utente assistito domiciliarmente venga ricoverato temporaneamente o in struttura residenziale o in Ospedale, il servizio domiciliare viene sospeso.

Nei casi in cui la persona assistita sia sola e senza familiari o volontari che possano continuare a tenere contatti con lei, il Servizio Sociale Comunale valuterà l'opportunità e le modalità di raccordo con il ricoverato anche con l'utilizzo del Servizio di Assistenza Domiciliare.

ART.4 COLLABORAZIONE CON IL VOLONTARIATO

L'Amministrazione Comunale nella convinzione che il Volontariato organizzato sia in grado di fornire un valido contributo ai cittadini in stato di necessità, attraverso lo svolgimento di alcune mansioni relative all'Assistenza Domiciliare, intende promuovere con esso una corretta collaborazione.

A tale scopo, laddove sussistano le condizioni che assicurino la qualità del Servizio, l'Amministrazione Comunale privilegia la stipula di apposite "Convenzioni" con le organizzazioni di volontariato locale, prima che con altri.

Con ciò si intende contribuire sia al consolidarsi delle attività di Volontariato, sia all'offerta di un servizio che contenga, oltre ad un elevato contenuto tecnico qualitativo, anche un alto contenuto umanitario, ritenuto fondamentale nell'erogazione del Servizio di Assistenza Domiciliare.

ART.5 ASSISTENZA ECONOMICA

Come previsto dalle Leggi reg.li in materia e dal PRAS (Piano reg.le di Assistenza Sociale - D.C.R.T. n°337/94), l'Amministrazione Comunale si impegna ad erogare sussidi economici a cittadini che sono privi, anche temporaneamente di risorse economiche adeguate per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali.

In particolare alla persona in condizioni di totale o parziale non autosuf-

ficienza, bisognosa di assistenza continuativa e, onerosa, qualora ad integrazione dell'Assistenza Domiciliare diretta risulti opportuno sostenere il coinvolgimento di vicini di casa, volontari o altro, può essere corrisposto un contributo economico mensile non superiore a f. 600.000.

Tale contributo é finalizzato ad evitare l'istituzionalizzazione e l'emarginazione assicurando un sostegno alla persona e verrà erogato qualora il reddito dell'interessato rientri nei parametri previsti per l'Assistenza Domiciliare.

Il contributo sarà erogato, con priorità ad anziani e/o handicappati soli; qualora esistano figli, sarà accertata la possibilità di un loro coinvolgimento.

ART.6 CRITERI DI ACCESSO ALL'INTERVENTO E PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO.

Nei limiti dello stanziamento previsto nell'apposito Capitolo di spesa del Bilancio Comunale potranno usufruire del servizio del Servizio di Assistenza Domiciliare i cittadini residenti nel Comune di Villa Basilica che, per età e condizioni psico - fisiche, economiche, sociali o familiari necessitano delle prestazioni previste al precedente Art.3.

L'intervento di Assistenza Domiciliare, come previsto dall'Art.19 della L.R. n°42 del 2/9/92 é rivolto a:

- anziani autosufficienti e non autosufficienti
- inabili psico-fisico, fisici, sensoriali, maggiorenni e minorenni

Il Comune prevede il pagamento di una quota secondo le fasce di reddito di cui alla Tabella "B" allegata, aggiornata annualmente dalla Giunta Municipale.

La priorità di intervento avverrà sulla base di una valutazione sociale e sanitaria che tenga conto dei bisogni dell'utente e delle risposte disponibili in atto.

La quota intera da pagare dall'utente i cui redditi superano le fasce di cui alla citata tabella "B" é pari al costo orario del servizio stabilito annualmente dalla Giunta Municipale.

Il servizio può essere erogato mediante la partecipazione parziale o totale dell'utente e/o dei familiari tenuti per Legge agli alimenti, che sono così individuati:

- coniuge
- figlio/i in assenza di esso/i, i nipoti in linea diretta
- genitori
- fratelli conviventi

Per determinare la partecipazione, si calcola il reddito imponibile dell'utente comprovato dalla presentazione della documentazione richiesta al successivo art. 7, al netto di:

- spese di affitto alloggio, debitamente documentate
- spese documentate di assistenza diurna o notturna od altro non garantito dal Servizio Sociale o Sanitario od in caso di comprovata necessità ed impossibilità dei tenuti per Legge agli alimenti
- spese da considerarsi indispensabili per garantire l'autonomia e l'autosufficienza a soggetti handicappati maggiorenni.

La quota di partecipazione al costo del servizio é stabilita in f.2.000 - f.4.000 - f.6.000 - f.8.000 - e quota intera a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare e la relativa fascia di reddito di appartenenza (tabella B).

Il calcolo viene effettuato moltiplicando il numero effettivo delle ore erogate settimanalmente per la quota oraria corrispondente alla fascia di reddito nel

decide in merito all'affidamento di incarichi esterni tramite convenzioni con Cooperative per operatori del Servizio, professionisti e specialisti del settore che non siano reperibili o disponibili nella Pianta Organica del personale dipendente del Comune, privilegiando, se possibile il Volontariato locale.

ART. 10 COMPETENZE A LIVELLO DI AZIENDA U.S.L. n°2

L'Assistenza Domiciliare é assicurata dall'equipe di distretto, di cui fanno parte, oltre gli operatori del comparto sociale di competenza del Comune, anche operatori di provenienza dell'Azienda U.S.L. che garantiscono le prestazioni di cui all'Art.3 (punti 5, 6, 7) del presente Regolamento.

ART.11 PERSONALE DEL SERVIZIO

Figure Professionali:

ASSISTENTE DOMICILIARE:

Le mansioni principali dell'Assistente Domiciliare sono:

- a) cura dei rapporti con l'utente, con il nucleo familiare dell'utente, con i parenti, il vicinato, gli enti o professionisti erogatori di servizi sanitari o assistenziali (Distretto, USL, Patronato, medico di famiglia);
- b) partecipazione all'equipe del servizio, rapportandosi agli indirizzi dell'Assistente Sociale;
- c) aiuto domestico;
- d) igiene della persona;
- e) eventuale preparazione e somministrazione dei pasti;
- f) eventuale servizio di lavanderia;
- g) disbrigo di commissioni e collegamento con altri servizi (sanitari, sociali, ecc.)
- h) sostegno alla persona.

ASSISTENTE SOCIALE svolge le seguenti mansioni:

- a) rilevazione del bisogno sociale in ordine alla programmazione dei servizi sociali;
- b) esame ed istruttoria delle richieste in cui si ritiene necessaria la erogazione del servizio;
- c) formulazione di proposte dettagliate di modalit  d'intervento, mediante motivate relazioni;
- d) partecipazione all'equipe distrettuale del Servizio di Assistenza Domiciliare per la formulazione dei piani di intervento, la verifica e la riprogettazione dell'intervento stesso;
- e) verifica continua della rispondenza delle prestazioni agli obiettivi definiti per ogni situazione e della permanenza della necessit  di erogazione del servizio;
- f) consulenza ai singoli altri operatori del servizio, attraverso rapporti sistematici, per la verifica dei singoli casi e le necessarie modifiche dei piani di intervento;
- g) consulenza alla Commissione Comunale dei Servizi Sociali;
- h) registrazione delle singole richieste (o delle necessit  rilevate) con compilazione ed aggiornamento dell'elenco delle domande inevase e con predisposizione di una lista d'attesa.

Infermiere professionale - Terapista della riabilitazione - Assistente Sanitario

Questi operatori, dipendenti dell'Azienda USL e disponibili per il servizio come da Deliberazione del C.R.T. n°168 del 24/03/1992 e n°525 del 22/12/1993, interverranno a favore degli utenti del servizio per le prestazioni necessarie, prescritte dal medico di base o di famiglia, secondo le specifiche competenze professionali sia al domicilio dell'Utente, sia presso i presidi USL.

Nel rispetto delle singole mansioni professionali e del rapporto di dipendenza ed organizzazione burocratica USL, gli operatori anzidetti collaboreranno con gli altri operatori dell'Assistenza Domiciliare, in modo da assicurare una effettiva integrazione delle loro prestazioni, con lo scopo di ottimizzare l'intervento globale a favore dell'utente.

Medico di famiglia e di base

Questi operatori assicurano le prestazioni di competenza secondo la normativa vigente.

ART.12 SERVIZIO DI SUPPORTO SANITARIO E IGIENE AMBIENTE

Nello spirito della attuazione pratica dell'integrazione sociale e sanitaria, auspicata e voluta da specifiche Leggi Statali e Provvedimenti Regionali in materia, l'attività del Servizio di Assistenza Domiciliare si esplica con l'integrazione dei seguenti servizi erogati dall'Azienda U.S.L.:

- Servizi specialistici:
Servizio psichiatrico, psicologico, neuropsichiatrico, ginecologico, ecc.;
- Servizio disinfezione locali.

ART. 13 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REG.LE 108/95

Per gli interventi a favore di anziani non autosufficienti ultra - sessantacinquenni, si rimanda al regolamento dell'Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) predisposto in attuazione della L.R.T. n°108/95.

I finanziamenti ricevuti dal Comune a tutto il 1995 dalla Regione Toscana sono destinati alle persone inserite nelle graduatorie disposte o da disporre a norma della L.R. 49/93 ed erogati secondo i criteri stabiliti nel medesimo regolamento per l'A.D.I.

///

///

///



COMUNE DI VILLA BASILICA

PROVINCIA DI LUCCA

Allegato alla delibera C.C. n° 25 del 29/4/86

TABELLA "A"

LIMITI DI REDDITO PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Nucleo familiare costituito da	1	persona	=	£.1.600.000.=			
"	"	"	"	2	"	=	£.1.950.000.=
"	"	"	"	3	"	=	£.2.150.000.=
"	"	"	"	4	"	=	£.2.250.000.=
"	"	"	"	5	"	=	£.2.350.000.=
"	"	"	"	6	"	=	£.2.550.000.=
"	"	"	"	7	"	=	£.2.750.000.=
"	"	"	"	8	"	=	£.2.950.000.=
"	"	"	"	9	"	=	£.3.150.000.=
"	"	"	"	10	"	=	£.3.350.000.=

Per i nuclei familiari costituiti da più di 10 persone si aggiungono agli importi della tabella "B" (allegata alla presente), relativamente alla fascia del nucleo composto da 10 membri, la somma di £.200.000.= per ciascuna delle prime quattro classi e £.300.000.= per l'ultima.

La somma risultante rappresenterà il limite di reddito per la ammissibilità al servizio.

TABELLA "B"

FASCE DI REDDITO A SECONDA DELLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE (in migliaia di lire)

Fascia n°1

Nucleo costituito da n°1 persona

0 - 700	701 - 1.000	1.001 - 1.200	1.201 - 1.400	1.401 - 1.600	oltre 1.600
Esente	£.2.000/h	£.4.000/h	£.6.000/h	£.8.000/h	quota intera

Fascia n°2

Nucleo costituito da n°2 persone

0 - 1.050	1.051 - 1.250	1.251 - 1.450	1.451 - 1.650	1.651 - 1.950	oltre 1.950
Esente	£.2.000/h	£.4.000/h	£.6.000/h	£.8.000/h	quota intera

Fascia n°3

Nucleo costituito da n°3 persone

0 - 1.250	1.251 - 1.450	1.451 - 1.650	1.651 - 1.850	1.851 - 2.150	oltre 2.150
Esente	£.2.000/h	£.4.000/h	£.6.000/h	£.8.000/h	quota intera

Fascia n°4

Nucleo costituito da n°4 persone

0 - 1.350	1.351 - 1.550	1.551 - 1.750	1.751 - 1.950	1.951 - 2.250	oltre 2.250
Esente	£.2.000/h	£.4.000/h	£.6.000/h	£.8.000/h	quota intera

Fascia n°5

Nucleo costituito da n°5 persone

0 - 1.450	1.451 - 1.650	1.651 - 1.850	1.851 - 2.050	2.051 - 2.350	oltre 2.350
Esente	£.2.000/h	£.4.000/h	£.6.000/h	£.8.000/h	quota intera

Fascia n°6

Nucleo costituito da n°6 persone

0 - 1.650	1.651 - 1.850	1.851 - 2.050	2.051 - 2.250	2.251 - 2.550	oltre 2.550
Esente	£.2.000/h	£.4.000/h	£.6.000/h	£.8.000/h	quota intera

Fascia n°7		Nucleo costituito da n°7 persone			
0 - 1.850	1.851 - 2.050	2.051 - 2.250	2.251 - 2.450	2.451 - 2.750	oltre 2.750
Esente	£.2.000/h	£.4.000/h	£.6.000/h	£.8.000/h	quota intera
Fascia n°8		Nucleo costituito da n°8 persone			
0 - 2.050	2.051 - 2.250	2.251 - 2.540	2.451 - 2.650	2.651 - 2.950	oltre 2.950
Esente	£.2.000/h	£.4.000/h	£.6.000/h	£.8.000/h	quota intera
Fascia n°9		Nucleo costituito da n°9 persone			
0 - 2.250	2.251 - 2.450	2.451 - 2.650	2.651 - 2.850	2.851 - 3.150	oltre 3.150
Esente	£.2.000/h	£.4.000/h	£.6.000/h	£.8.000/h	quota intera
Fascia n°10		Nucleo costituito da n°10 persone			
0 - 2.450	2.451 - 2.650	2.651 - 2.850	2.851 - 3.050	3.051 - 3.350	oltre 3.350
Esente	£.2.000/h	£.4.000/h	£.6.000/h	£.8.000/h	quota intera

Per i nuclei familiari costituiti da 11 o più componenti aggiungere ai valori della fascia n°10, per ciascun componente oltre il 10°, £.200.000.= per ognuna delle prime 4 colonne e £.300.000.= all'ultima.

L'importo di quest'ultima costituirà il limite di reddito per l'ammissione al servizio.

I valori in tabella sono riparametrati, al 1° gennaio di ogni anno, sulla base del costo della vita quale risulta dall'indice ISTAT.

A L L E G A T O " A "

Il Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di assistenza sociale intende dare attuazione al programma sostenuto dagli interventi aggiuntivi per l'assistenza domiciliare previsti dalla L.R. 21.12.1995 n. 108, sottoscrivendo con l'Azienda USL il seguente accordo di programma.

1) Aventi titolo agli interventi

Il Comune ammette alle prestazioni di assistenza domiciliare, finanziata in base alla L.R. 21.12.1995 n. 108, cittadini ultra/65, per i quali sia stata accertata la condizione di non autosufficienza, secondo la procedura disciplinata con la deliberazione del C.R. 214/91, sia stato definito il piano individualizzato di intervento, rientrino nelle fasce di reddito, stabilite dal proprio regolamento assistenziale per l'ammissione alle prestazioni di assistenza domiciliare, secondo quanto indicato nell'allegato parte integrante del presente accordo.

2) Modalità e termini delle prestazioni

Gli interventi di assistenza domiciliare possono essere assicurati mediante:

- prestazioni erogate in forma di assistenza diretta alla persona dai servizi gestiti dal Comune o da soggetti da esso convenzionati allo scopo;

4) Incremento delle risorse

Il Comune stabilisce di incrementare gli interventi aggiuntivi per l'assistenza domiciliare, sostenuta con i contributi di provenienza regionale ai sensi della L.R. 21.12.1995 n. 108, con assunzione di ulteriore spesa che verrà quantificata nel proprio bilancio annuale e che sarà rilevata in sede di resoconto di attività.

5) Validità dell'accordo di programma

Il presente accordo di programma ha validità triennale e si considera tacitamente rinnovato ove non fosse intervenuta disdetta alla scadenza.

6) Delega di gestione alla Azienda USL
(clausola da includere in caso di gestione della Azienda USL)

L'Azienda USL gestisce le prestazioni previste dalla L.R. 21.12.1995 n. 108 in quanto ad esse delegate dal Comune con il seguente atto.


IL SINDACO

IL DIRETTORE GENERALE

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (A.D.I.) PER ANZIANI ULTRA65ENNI NON AUTOSUFFICIENTI

Nel rispetto della L.R.T. n. 108/95 e dell' "Accordo di Programma" stipulato con l'Azienda U.S.L. n.2 - zona Piana di Lucca e al fine di realizzare interventi sempre più rispondenti alle diverse esigenze degli anziani, si prevede l'attivazione del Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) rivolto ad anziani ultra65enni non autosufficienti.

Preso atto che il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) si avvale di apposite normative e finanziamenti regionali si ritiene opportuno prevedere specifiche modalità operative.

- ART. 1 -

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (A.D.I.)

- 1) Al fine di attivare interventi di prevenzione e per soddisfare gli straordinari bisogni di assistenza di base delle persone anziane che, a norma della L.R.T. n.42/92, versino in condizione di non autosufficienza, l'Amministrazione Comunale eroga l'assistenza domiciliare promuovendone l'integrazione con l'assistenza domiciliare infermieristica e riabilitativa fornita dall'Unità Sanitaria Locale, secondo le modalità previste dalla L.R.T. n.108/95.
- 2) L'intervento di Assistenza Domiciliare Integrata viene assicurato a livello distrettuale mediante apposito Accordo di Programma stipulato con l'Unità Sanitaria Locale n.2 - Piana di Lucca.
- 3) Al Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata vengono ammessi, dietro presentazione di domanda e su valutazione del Servizio Sociale, gli anziani ultra65enni, residenti nel territorio comunale, riconosciuti non autosufficienti dalla Commissione competente U.S.L. - istituita ai sensi della delibera del C.R.T. n. 214/91 ed integrata con il Servizio Sociale del Comune come da delibera C.R.T. n. 525 del 22.12.1993.
- 4) L'ordine di priorità di ammissione agli interventi è nei confronti di:
 - anziani ultra sessantacinquenni colpiti dal morbo di Alzheimer;
 - anziani ultrasessantacinquenni colpiti da cerebropatie invalidanti, con particolare riguardo agli esiti da ictus cerebrale;
 - anziani ultrasessantacinquenni affetti da demenze senili gravi o da pluripatologie invalidanti;
 - anziani ultrasessantacinquenni con grave limitazione dell'autonomia per lo svolgimento degli ordinari atti della vita quotidiana, secondo la risultanze della valutazione della non autosufficienza di cui alla deliberazione C.R.T. n. 214/91.
- 5) Il reddito viene calcolato come segue:

a) Composizione dei nuclei:

Si fa riferimento a:

- nucleo costituito dalle persone conviventi con l'anziano;

- nucleo costituito dai familiari tenuti per legge agli alimenti (ai sensi dell'art. del C.C. e del Regolamento del Servizio di Assistenza Domiciliare vigente) anche se non conviventi.

b) Formazione del reddito:

- alla formazione del reddito concorrono tutti i redditi assoggettabili ad IRPEF percepiti dai componenti il nucleo, considerati al lordo delle ritenute fiscali;
- il reddito da considerare è quello documentato nell'ultima denuncia dei redditi, presentato mediante autocertificazione;
- qualora l'utente sia titolare di redditi esenti dall'IRPEF aventi natura risarcitoria (pensioni di guerra, rendita INAIL, pensioni privilegiate), gli stessi vanno presi in considerazione ai fini della determinazione del reddito complessivo del nucleo;
- nel caso che l'utente sia titolare di assegno di accompagnamento o indennità analoga, l'importo non si considera ai fini della determinazione del reddito complessivo.

c) I limiti di reddito vengono considerati separatamente per ciascun nucleo di riferimento secondo il numero dei componenti :

Numeri componenti

Limiti di reddito

1 Persona	£. 25 milioni
2 Persone	£. 50 milioni
3 "	£. 61 milioni
4 "	£. 71 milioni
5 "	£. 80 milioni

I limiti di cui sopra sono rivalutati annualmente in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT.
Tale criterio è lo stesso previsto dalla Legge n. 153/88 per la rivalutazione dei redditi per la concessione dell'assegno al nucleo familiare.

6) Ai sensi dell'attuazione della delibera del C.R.T. n. 70 del 27.2.96, nell'ambito del servizio A.D.L. sulla base delle necessità assistenziali dell'anziano e su valutazione del Servizio Sociale, l'Amministrazione Comunale può erogare, o il Servizio Domiciliare Integrato e/o 1 assegno, dietro presentazione di domanda da parte dell'anziano stesso, dei familiari o delle persone disponibili a mantenere nel proprio contesto l'anziano non autosufficiente, garantendo, inoltre un supporto di consulenza per poter svolgere al meglio il lavoro di assistenza.

7) Qualora l'anziano risulti residente nel territorio comunale, ma convivente di fatto con un familiare in un altro Comune, resta inteso che, sulla base di accordi specifici, sarà l'Amministrazione Comunale dove l'anziano vive di fatto ad attivare l'intervento, previa autorizzazione a procedere per il relativo onere di spesa da parte dell'Amministrazione Comunale di residenza dell'anziano.

- ART.2 -

**Tipologia degli interventi e modalità organizzative
del Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.)**

Il Servizio di Assistenza Domiciliare integrata con l'assistenza infermieristica e riabilitativa assicura gli interventi descritti all'art. 3 del Regolamento Comunale di Assistenza Domiciliare che sono erogati mediante apposito "Accordo" stipulato con l'U.S.L. n.2 - Zona Piana di Lucca.

L'Ufficio Sicurezza Sociale, esaminata la proposta di intervento, corredata da tutta la documentazione richiesta, decide l'ammissione al servizio di assistenza domiciliare integrata, secondo i criteri di cui al presente Regolamento.

La proposta di assistenza, elaborata dalla Commissione tecnica integrata U.S.L. - Comune per l'accertamento della non autosufficienza, è presentata dall'Assistente Sociale al Dirigente. Deve contenere le indicazioni delle prestazioni da erogare, di assistenza domiciliare integrata e o di contributo economico, della frequenza settimanale, nonché del periodo per il quale il servizio va erogato. Per gli interventi a carattere sanitario la competenza per l'attivazione è demandata ai responsabili dei Servizi distrettuali dell'Azienda U.S.L. n.2 - Piana di Lucca.

Per i ricorsi e la competenza a livello comunale si rinvia a quanto già contenuto negli artt. 11 e 12 del Regolamento Comunale di Assistenza Domiciliare.

- ART. 3 -

Modalità per la concessione dell'intervento economico

a) Possono essere beneficiari degli "assegni per l'assistenza" le persone disponibili ad assistere l'anziano nel proprio domicilio certificato non autosufficiente dalla Commissione per la valutazione della non autosufficienza, ai sensi della delibera del C.R.T. n.214/91, preso in carico dal Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata, sulla base delle disposizioni del Regolamento.

b) Il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata, che ha in carico l'anziano non autosufficiente e sulla base delle necessità assistenziali dello stesso concorda con la famiglia le prestazioni assistenziali che devono essere erogate e ne definisce i rispettivi impegni secondo specifico "Protocollo d'Intesa".

c) Le prestazioni sanitarie sono erogate dai servizi sanitari dell'U.S.L. n.2, come dagli "Accordi di Programma", sottoscritti in attuazione della L.R.T. n.108/95.

d) Le condizioni per poter accedere al contributo sono:

- che l'anziano sia certificato non autosufficiente in rapporto alle direttive previste dalla delibera del C.R.T. n.214/91;
- che l'anziano rientri tra i fruitori dell'Assistenza Domiciliare Integrata ai sensi della L.R. 108/95;

- che siano disponibili sulla base di un "Protocollo d'intesa" sottoscritto dall'anziano non autosufficiente e dalle persone che gli prestano l'assistenza, a garantire direttamente determinate prestazioni assistenziali:

- 1) - parenti e affini, anche diversi dalle persone obbligate ai sensi dell'art. 433 del codice civile;
- 2) - persone conviventi all'interno del nucleo anagrafico;
- 3) - persone disponibili ad assicurare l'assistenza all'anziano non autosufficiente in modo da consentire la sua permanenza nel proprio domicilio.

- che i redditi del nucleo sono calcolati secondo i criteri previsti all'art.1 - punto 5 del presente Regolamento, rientrino nei limiti, sotto indicati, diversificati secondo il numero dei componenti del nucleo:

- 1 persona	
- 2 persone	25 milioni
- 3 "	50 milioni
- 4 "	61 milioni
- 5 "	71 milioni
	80 milioni

Le succitate condizioni sono da verificare attraverso "protocolli operativi" fra Comune e Azienda U.S.L.n.2 - Piana di Lucca -.

e) I Servizi di Assistenza Sociale che hanno definito il piano individuale di intervento verificano, con periodicità semestrale, il rispetto dell'impegno di assistenza sottoscritto.

f) L'entità del contributo sarà determinata in relazione alla gravità della condizione di non autosufficienza e, quindi, alle necessità assistenziali; comunque non potrà superare l'importo di £.20.000 (ventimilalire) giornaliero. Nel caso che l'utente sia titolare di assegno di accompagnamento o di indennità analoga, l'importo del contributo erogato alle famiglie è ridotto del 40%.

g) Si prevede, la possibilità di individuare ulteriori criteri di carattere sociale per l'erogazione dell'intervento in riferimento al numero di domande ed ai fondi disponibili, che saranno deliberati dalla Giunta Municipale.



Servizio Sanitario
Regione Toscana

Azienda U.S.L. n. 2 - Lucca

DIPARTIMENTO ASSISTENZA SOCIALE

Sede Monte S. Quirico

tel. 0583/970797

cod.fisc.00559320460

fax 0583/970764

Prot n. 424/DAS

Lucca, 18.04.995

- L.R. 108/95 - PROTOCOLLO OPERATIVO - U.S.L. / COMUNI

Ai fini dell'applicazione operativa dell'accordo di programma da stipulare tra i Comuni della Piana e l'Azienda U.S.L. per l'attivazione dell'assistenza domiciliare integrata ai sensi della L.R. n.108 del 21/12/95, sono state individuate le seguenti procedure:

Comune:

- 1)- vaglia le richieste di servizio ADI pervenute dall'utenza anziana per la verifica dei requisiti necessari;
- 2)- trasmette alla Commissione Multidisciplinare per l'accertamento del grado di autosufficienza del Distretto di competenza un elenco nominativo dei richiedenti completo della relativa documentazione;
- 3)- inoltra copia di detto elenco nominativo per conoscenza - al Servizio Sociale della U.S.L. n.2 - Zona Piana di Lucca.

La Commissione della U.S.L.:

- 1)- esplicitato l'iter di istruttoria delle pratiche, trasmette le risultanze al Comune interessato con la fotocopia della scheda di valutazione conclusiva (scheda n.8) con il relativo piano di intervento comprensivo della proposta di assistenza per un periodo di tempo indicativo.
- 2)- trasmette copia dell'elenco e delle schede n.8 e dei Piani di intervento anche all'Ufficio del Servizio Sociale USL. competente;
- 3)- La U.S.L. inoltra al richiedente la certificazione di non autosufficienza e/o autosufficienza;

- Il **Comune** poi notifica all'interessato l'esito della istruttoria complessiva e nella sua autonomia, le modalità di gestione dello intervento;

- Il servizio di assistenza sociale del **Comune**, a livello di Distretto, insieme agli altri componenti della Commissione, verificano con periodicità almeno semestrale il rispetto dell'impegno di assistenza sottoscritto.

- Si è convenuto che i Comuni della Piana attueranno la pubblicizzazione degli interventi previsti dalla L.R. 108 tramite avvisi apposti in luoghi pubblici, annunci su TV locali ecc... **nel periodo dal 13 al 25 maggio.**

- Le domande dovranno essere indirizzate e trasmesse al Sindaco dei singoli Comuni. Per i Comuni di Lucca e Capannori la consegna delle domande potrà avvenire anche presso i Distretti socio-sanitari;

- Il termine per la consegna delle domande è stato individuato nel **15 GIUGNO 1996;**

- L'Azienda U.S.L. provvederà a sensibilizzare i medici di libera scelta per promuovere un utilizzo corretto della normativa regionale ed evitare il ricorso a domande improprie.

La procedura sopracitata è stata concordata in sede di riunione con i delegati delle varie Amministrazioni Comunali della Zona Piana di Lucca in data 14.06.1996.

CT/cm